

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 21/03/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Mimit, cancellate dal Registro delle imprese 24.557 società cooperative non più attive</i>	2
<i>Riforma degli ammortizzatori sociali: ulteriori precisazioni sugli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro società cooperative</i>	3
<i>Plusvalenze immobiliari scaturenti dalla fruizione del Superbonus</i>	7
<i>La "branch" USA non ha la stabile organizzazione in Italia</i>	10
<i>Permessi ex lege 104 utilizzabili solo per assistere il familiare disabile</i>	15
<i>Lotteria dei corrispettivi: estrazione settimanale e mensile il 21 marzo 2024</i>	16
<i>Lo stato di attuazione delle riforme sulla giustizia</i>	17
<i>Giorgetti: "Senza intesa sulla web tax valuteremo modifica"</i>	18

Mimit, cancellate dal Registro delle imprese 24.557 società cooperative non più attive

Con l'obiettivo di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, 24.557 società cooperative verranno cancellate dal pubblico Registro delle Imprese, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari.

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 marzo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

“Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti risulta il primo mai emanato, rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell'aggiornamento del Registro delle Imprese e dell'Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo”, ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La norma si pone in continuità con il rispetto dei principi di maggior trasparenza e di razionalizzazione della spesa pubblica, grazie alla collaborazione dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito supporto per escludere l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari in capo agli enti ormai inattivi da almeno un quinquennio.

Inoltre, la cancellazione dal Registro delle Imprese comporterà per il Ministero un considerevole risparmio di spesa non dovendo procedere alle revisioni obbligatorie per legge nei confronti delle cooperative ancora iscritte ma non più operanti. Tutelate, infine, anche le posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

(Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa del 19 marzo 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Riforma degli ammortizzatori sociali: ulteriori precisazioni sugli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro società cooperative

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ulteriori precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

L'INPS, con il **messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024**, fornisce, oltre alle istruzioni operative e contabili, anche i nuovi codici autorizzazione.

Alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023 sono stati illustrati gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, nonché è stato chiarito l'assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del dpr 30 aprile 1970, n. 602.

Nel paragrafo 4 della citata circolare, con specifico riferimento alle predette cooperative, è stato precisato che l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) risente degli effetti derivanti dal riordino operato dalla legge di Bilancio 2022 e dalla ratio legis alla stessa sottesa.

Infatti, a seguito della novella normativa dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015 e, in particolare, per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Per effetto della richiamata disposizione legislativa e avuto riguardo alle finalità perseguite dal legislatore – che, con il riordino attuato dalla legge di Bilancio 2022, ha inteso costruire

un sistema di protezione sociale più inclusivo, realizzato tramite il principio dell'universalismo “*differenziato*” – anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti. In tale senso, quindi, deve ritenersi integrata l'elencazione delle forme assicurative contenuta nell'articolo 1 del D.P.R. n. 602/1970.

Pertanto, dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata al fine di recepire il carico contributivo come sopra descritto (contributo CIGS per lavoratori soci e non soci).

L'INPS, con il nuovo messaggio, anche alla luce delle richieste pervenute, fornisce i seguenti chiarimenti in merito all'assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, nonché si illustrano i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

Cooperative previste dal D.P.R. n. 602/1970. Chiarimenti

Alla luce del quadro normativo richiamato in premessa, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS, come già chiarito al paragrafo 4 della circolare n. 101/2023, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2024.

Di seguito, si richiamano le disposizioni normative sulle quali si fonda l'obbligo di versamento dei predetti contributi FIS e CIGS.

Contributo FIS

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative in argomento, contrassegnate dal citato codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell'ambito di applicazione del FIS.

Pertanto, tali datori di lavoro sono assoggettati all'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS e, conseguentemente, i relativi dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, a eccezione dei dirigenti, incluso il personale assunto con

qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, sono destinatari dell'assegno di integrazione salariale garantito dal medesimo FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Nei confronti delle società cooperative in trattazione – rientranti nel campo di applicazione del FIS e contraddistinte attualmente dal codice di autorizzazione “4B” – per effetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, trova altresì applicazione la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (cfr. l'art. 23 del D.lgs n. 148/2015), sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

Nuovi codici di autorizzazione. Istruzioni operative

Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4°” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Regolarizzazione periodo da gennaio 2024 a marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno

di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
 - “M032”, già in uso, avente il significato di “*Versamento contributo CIGS*”;
 - “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti*”;
 - “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti*”;
 - “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Recupero contribuzione CIGO*”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“*AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024*”;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

(INPS, messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Plusvalenze immobiliari scaturenti dalla fruizione del Superbonus

Gli interventi edilizi potenzialmente soggetti alla plusvalenza fiscale sarebbero solo quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita e che abbiano fruito dell'incentivo massimo del 110%.

Sulle nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus il **Consiglio Nazionale del Notariato** si sofferma con lo **Studio n. 15-2024/T del 20 marzo 2024** (già approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 1° febbraio 2024).

L'introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all'art. 67 lett. b-bis) del Tuir sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi.

Il Notariato con il suddetto Studio intende, pertanto, risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state *"ristrutturate"* avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.

A parere del Notariato, gli interventi, risultanti dall'elenco di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell'incentivo massimo del 110%.

Inoltre, nello neo Studio vengono individuate le tesi che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all'art. 3 lett. b), c) e d) del D.P.R. n. 380 del 2001.

Nello specifico mediante l'introduzione della lettera b-bis) nell'art. 67 del Tuir e con l'integrazione dell'art. 68 del Tuir, è stato previsto che dal 1° gennaio 2024 le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d'imposta cd. "Superbonus" di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, possono costituire un presupposto per far emergere una plusvalenza imponibile.

La nuova fattispecie impositiva, pertanto, va a penalizzare le cessioni di beni immobili poste in essere dopo che sia stato eseguito almeno uno degli interventi agevolati di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico previsti da tale normativa.

Inquadramento delle novità nel sistema delle plusvalenze immobiliari

L'art. 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir dispone che costituiscono plusvalenze immobiliari quelle *“realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”*.

La novità consiste nell'aver previsto un ulteriore fatto generatore di plusvalenze, in aggiunta a quelli già disciplinati nella lett. b) dell'art. 67 Tuir, consistente nella cessione onerosa che faccia seguito all'esecuzione di interventi agevolati con la detrazione maggiorata definita *“superbonus”*, che, all'atto della stessa cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

Non rilevano pertanto gli interventi assistiti dai cosiddetti bonus a regime ma solo quelli agevolati e temporanei previsti dall'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020.

Secondo il Notariato, piuttosto che prevedere un'ulteriore fattispecie di plusvalenza, lo scopo principale del legislatore sembrerebbe essere stato quello di assoggettare ad imposizione lo strumento del Superbonus, proprio perché utilizzato per incrementare di valore il bene oggetto di cessione, e più nello specifico i vantaggi conseguiti beneficiando della relativa detrazione.

Conclusioni del Notariato

In conclusione, occorre chiedersi se sia possibile rinunciare ai benefici fiscali del bonus al fine di neutralizzare l'eventuale plusvalenza.

In particolare, la problematica si pone perché in corrispondenza di un vantaggio, che può risultare anche di scarsa entità, specie se fosse accolta la tesi della rilevanza degli interventi sulle parti comuni dello stabile, si potrebbe risultare penalizzati in misura elevata e non corrispondente al plusvalore tassabile che potrebbe emergere dalla cessione.

La soluzione positiva a favore del contribuente apparirebbe sostenibile utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.L. 18 dicembre 1997 n. 471.

Si tratterebbe di considerare ammissibili anche per questa specifica fattispecie i rimedi previsti dal Fisco in caso di utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. Ancora meglio quelli previsti in caso di errore nella comunicazione del credito, ove si consente espressamente al beneficiario dell'agevolazione di riversare in tutto o in parte il credito

utilizzato con disapplicazione degli interessi e delle sanzioni se il credito ceduto (o scontato) non sia stato ancora compensato o negoziato dal cessionario.

Il Notariato ricorda, tuttavia, che tale soluzione, come anche le altre indicazioni contenute nel proprio nuovo Studio, sono frutto di un'interpretazione non ancora condivisa dall'Agenzia delle entrate. Viene, pertanto, consigliata la massima prudenza nell'adottarle in quanto, se non accettate, potrebbero generare futuri contenziosi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

La “branch” USA non ha la stabile organizzazione in Italia

Esclusa l'esistenza della stabile organizzazione in Italia della “branch” USA.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 7200 del 18 marzo 2024**, ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso le decisioni sottostanti dei giudici di merito, anch'esse, favorevoli alla società.

L'Agenzia delle entrate si lamentava dell'omesso esame di elementi istruttori che, a suo dire, avrebbero dovuto portare ad ammettere l'esistenza di una “*stabile organizzazione*”, in particolare ai fini della territorialità delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, come richiesto dall'art. 7, lett. d) del DPR n. 633/1972, laddove la CTR ha escluso, valorizzando gli elementi di cui si è già dato conto, l'effettuazione da parte della sede secondaria italiana della N.I. Inc., di attività che esorbitassero dalla mera promozione e assistenza alle vendite ed alla clientela.

La Commissione regionale, invece, ha osservato la Cassazione, ha ricostruito puntualmente l'architettura del gruppo, con riguardo alla centralità esterna all'Italia del potere decisionale, escludendo inoltre, sulla base degli elementi istruttori di cui ha dato compiutamente conto, l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva sul territorio nazionale.

La Suprema Corte richiama, a tale ultimo riguardo, la giurisprudenza unionale in particolare laddove ha affermato che “*l'articolo 44 della direttiva IVA e l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle sue vendite*” (CGUE sentenza C-333/20 del / aprile 2022, Berlin Chemie a. Menarmi). Analogamente, la Corte di Giustizia UE ha da ultimo affermato che “*un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d'attività economica è fissata fuori dell'Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest'ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di*

prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro" (CGUE sentenza C-232-2022 del 29 giugno 2023, Cabot Plastics Belgium SA).

Il fatto

Ad esito di verifica della Guardia di Finanza, con avvisi di accertamento notificato il 17 aprile 2015 l'Agenzia delle entrate di Milano rettificava le dichiarazioni Ires, Irap e Iva relative all'anno di imposta 2011 della N.I. Inc - sede secondaria, con sede legale a Milano, della società statunitense N. International Inc., operante a livello mondiale nella fornitura di sistemi di "networking", ovverosia di collegamento in rete di differenti apparecchiature e sistemi informatici, sia per le imprese sia per i privati.

La sede secondaria - in atti indicata anche con il termine anglofono di "branch" - era stata costituita nel 2001 al fine di svolgere in Italia, per conto della casa madre, servizi promozionali, di marketing e di supporto alle vendite concluse direttamente da altre società del Gruppo nei confronti di un ridotto numero di distributori presenti nel territorio italiano, la cui clientela finale era costituita per lo più da venditori al dettaglio dei medesimi prodotti tecnologici.

Le vendite dei prodotti ai distributori venivano a questi ultimi fatturate direttamente dalla casa madre tramite il rappresentante fiscale Iva europeo, una consociata olandese della medesima società statunitense.

I relativi ricavi non venivano quindi assoggettati in Italia a tassazione ai fini Ires e Irap, in quanto imputati a soggetto non residente e non prodotti tramite stabile organizzazione in Italia, né ad Iva, in quanto relativi a cessioni intracomunitarie dall'Olanda all'Italia (con applicazione del "reverse charge" ai sensi del d.l. n. 331/93).

I servizi di supporto venivano invece compensati come disciplinato in due contratti di servizio: l'uno, denominato "Agreement for assistance in sale promotion, product information and other service", concluso con effetti dal 10.04.2001, che prevedeva un compenso determinato nella misura del 7,5% dei costi operativi sostenuti nell'esercizio di riferimento; l'altro, denominato "Sales representative agreement", concluso con effetti dal 19.05.2006, che prevedeva un compenso pari ai costi sostenuti più l'1,2% dei ricavi netti sulle vendite verso i clienti sul territorio italiano per gli ordini sollecitati e/o le vendite agevolate dall'attività svolta dalla "branch", compensi tutti regolarmente dichiarati e assoggettati a tassazione in Italia.

In esito alla verifica effettuata, i militari contestavano che la sede secondaria italiana avesse operato al di là dei limiti formali dei contratti di prestazione di servizi alla attività

promozionale e di assistenza alla clientela, rilevando come essa concordasse con i distributori italiani elementi essenziali e decisivi dei contratti con la casa madre, quali, in particolare, gli sconti (“rebates”) riconosciuti loro al raggiungimento di determinati volumi di vendite al dettaglio.

Ne derivava, secondo la ricostruzione dei verificatori e fatta propria dall’Ufficio, che la sede secondaria non si sarebbe limitata alla attività promozionale e di assistenza alla clientela, ma avrebbe operato con autonomo potere negoziale, e quindi, identificata come “*stabile organizzazione*” in Italia della società statunitense, ad essa dovessero imputarsi i ricavi generati dalla vendita in Italia dai prodotti della casa madre, da sottoporre a tassazione ai fini Ires e Irap; ai fini Iva, inoltre, ciò comportava che le cessioni ai distributori italiani, provenendo dalla stabile organizzazione italiana, dovevano essere considerate cessioni interne, da assoggettare a tassazione ordinaria, e non cessioni intracomunitarie non soggette ad imposta ex art. 41 d.l. 331/93.

La società proponeva ricorso, eccependo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo per illegittimo raddoppio dei termini, il difetto di motivazione degli atti impugnati, l’illegittima applicazione delle disposizioni sulla stabile organizzazione, l’illegittima applicazione della disciplina dell’IVA con riguardo alla territorialità dell’imposta, l’illegittima irrogazione delle sanzioni.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso della contribuente.

Su appello dell’Agenzia, la CRT della Lombardia, con la sentenza in epigrafe rigettava il gravame escludendo la natura di stabile organizzazione della N. International Inc. sede secondaria.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, anche la Cassazione ha respinto il gravame dell’Amministrazione finanziaria.

La disciplina sulla stabile organizzazione

“La stabile organizzazione, istituto di origine convenzionale, ha ricevuto una disciplina compiuta nell’ordinamento interno a seguito delle modifiche apportate dal dl.gs. 12.12.2003, n. 344 all’ art. 162 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il quale, nella versione applicabile ratione temporis (ovvero nella versione precedente alla novella introdotta dall’art. 1 della legge del 27/12/2017, n. 205 , conseguente alla modifica, nel 2017, del modello Ocse), nelle parti che qui rilevano, prevede, al primo comma che “l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato” e al quarto comma precisa che: “Una sede fissa di affari non è,

comunque, considerata stabile organizzazione se: (...) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario".

Specularmente, la Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni del 25/08/1999, all'art. 5 comma 1, recita che: "1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività", precisando al terzo comma che "Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (...) (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario". Quanto al rapporto tra le due fonti appena richiamate, deve sottolinearsi che quella convenzionale, a sua volta conforme al modello Ocse di convenzione tra gli Stati in ateria di doppia imposizione, preesisteva al D.Lgs. n. 344 del 2003, che ha introdotto nel T.u.i.r. l'art. 162 ante riprodotto, dando attuazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, che prevedeva l'introduzione della nozione interna di stabile organizzazione, prescrivendone l'elaborazione "sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni". È quindi evidente la relazione di circolarità che, nella definizione e nell'interpretazione della nozione di stabile organizzazione, lega la norma interna di cui all'art. 162 D.P.R. n. 917 del 1986, già modellata sui criteri convenzionali, alla specifica singola previsione convenzionale e, pertanto, agli strumenti che sono di ausilio all'interpretazione di quest'ultima (in particolare il modello di convenzione ed il relativo commentario Ocse). Fermo restando, comunque, che le convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost. (che prevede il sistema di adattamento dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale) e dell'art. 117 Cost. (che prevede l'obbligo comune dello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali), come peraltro ribadito, nella materia tributaria, anche dall'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 ("nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia") e dall'art. 169 del D.P.R. n. 917 del 1986 (per il quale le disposizioni dello stesso t.u. "si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione"). Sulla base delle norme da ultimo citate, quindi, questa Corte ha non solo affermato il principio generale che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, così come le altre norme internazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost., comma 1, nel testo di cui alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3), ma ha anche specificato che, in materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti

da accordi tra gli Stati prevalgono, attese la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne. [...]

Analogamente, la Corte di Giustizia UE ha da ultimo affermato che “un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d’attività economica è fissata fuori dell’Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest’ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro”.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 7200 del 18 marzo 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Permessi ex lege 104 utilizzabili solo per assistere il familiare disabile

La **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 6468/2024**, ribadisce il fatto che l'utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi ex lege 104 per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, può costituire giusta causa di licenziamento, in quanto ciò viola le finalità per cui il beneficio è stato concesso.

I giudici della Suprema Corte evidenziano come l'assenza dal lavoro e la fruizione dei permessi ex lege 104 debba essere correlata direttamente con l'assistenza al disabile, non essendo possibile un utilizzo diverso del permesso.

In virtù di ciò, è possibile e legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro, anche attraverso l'utilizzo di agenti investigativi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Lotteria dei corrispettivi: estrazione settimanale e mensile il 21 marzo 2024

L'estrazione settimanale n. 11 della lotteria dei corrispettivi, tra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 4 marzo 2024 al 10 marzo 2024 entro le ore 23:59, e l'estrazione mensile n. 12, tra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese di febbraio 2024, entro le 23:59 del 29 febbraio 2024, si svolgono nella giornata di giovedì 21 marzo 2024.

(ADM, determina n. 170413/RU del 19 marzo 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Lo stato di attuazione delle riforme sulla giustizia

Il miglioramento della qualità e dell'efficienza della giustizia è elemento fondamentale per la ripresa del sistema economico.

Il PNRR a tal fine stanZIA 3 miliardi di euro per investimenti in risorse umane e materiali, e delinea una serie di interventi normativi per una riforma complessiva del sistema giudiziario.

Nel corso del 2023 tutte le riforme sono entrate in vigore o sono in corso di attuazione. La spesa prodotta per gli investimenti necessari è, invece, ancora molto limitata, pari circa il 25% di quanto previsto a fine piano. I dati del 2023 mostrano un lieve miglioramento sull'andamento complessivo del sistema, dovuto anche a un calo della domanda di giustizia.

Dopo un'attenta analisi dei dati, **Assonime**, con il documento **Note e Studi n. 4 del 20 marzo 2024**, formula alcune proposte per consolidare e rafforzare i risultati conseguiti, favorendo la piena realizzazione degli obiettivi PNRR.

Tra queste, in particolare, si segnala la necessità di:

- i. coprire i posti vacanti dei giudici e del personale amministrativo, nonché assicurarne la specializzazione;
- ii. integrare il numero degli addetti all'Ufficio per il Processo e stabilizzare le risorse assunte;
- iii. investire nella digitalizzazione e realizzare il passaggio al cloud;
- iv. rafforzare la funzione interpretativa della Corte di Cassazione;
- v. semplificare e de-giurisdizionalizzare il sistema delle esecuzioni individuali e concorsuali;
- vi. riformare il diritto penale concorsuale e alcuni aspetti della disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese (d.lgs. n. 231/2001);
- vii. incentivare ulteriormente il ricorso alle ADR.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Giorgetti: “Senza intesa sulla web tax valuteremo modifica”

“Concertazione su primo pilastro appare sempre più problematica”. A livello Ocse si sta “lavorando intensamente per definire le questioni aperte e raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro che possa portare a firma della convenzione multilaterale entro il prossimo giugno”, ma “tale concertazione appare sempre più problematica”.

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time ad un'interrogazione della Lega sulla web tax.

“Ove non si dovesse addivenire ad un accordo multilaterale, il governo potrà valutare come modificare l'imposta domestica sui servizi digitali, anche tenendo conto del quadro dei rapporti internazionali”.

“Solo la finalizzazione di una soluzione internazionale consentirà un'uniforme tassazione delle grandi multinazionali, incluse quelle digitali, evitando la frammentazione delle normative nazionali e i rischi di tensioni commerciali che possono derivare dall'attuazione di soluzioni unilaterali”, ha spiegato il ministro. “Già nell'ottobre 2021 l'Italia, con Francia, Spagna, Regno Unito e Austria, aveva raggiunto un accordo transitorio con gli Stati Uniti sull'imposta sui servizi digitali nelle more dell'accordo internazionale. Gli Stati Uniti infatti considerano tali imposte discriminatorie e restrittive del commercio. In ragione del rinvio della conclusione dei lavori sul Primo Pilastro al giugno 2024, l'Italia e gli altri Paesi firmatari dell'accordo politico hanno convenuto di prorogarlo fino al 30 giugno 2024”, ha proseguito Giorgetti. “Siamo a marzo, a livello Ocse si sta lavorando intensamente per definire le questioni aperte e raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro che possa portare a firma della convenzione multilaterale entro il prossimo giugno, tale concertazione - ha evidenziato - appare sempre più problematica alla luce delle dinamiche politiche ed elettorali di alcuni grandi paesi”.

“Sulla tassa extraprofitti alle banche plauso internazionale”

La tassa sugli extraprofitti delle banche, “dopo le iniziali polemiche strumentali, è stata oggetto di plauso anche da parte di osservatori internazionali, che hanno parlato di un ‘modello italiano’ di ausilio alla capitalizzazione delle banche italiane”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time ad un'interrogazione sulla modifica della normativa in materia di prelievo sui cosiddetti extraprofitti delle banche. “L'introduzione di contributi straordinari sugli extraprofitti, come quello oggetto dell'interrogazione o quello sull'energia, richiedono un attento studio al fine di non essere incorrere nella scure del giudizio della Corte costituzionale. Analoga attenta attività istruttoria

è richiesta per la definizione di imposte come quella sui servizi digitali alla quale deve aggiungersi anche la valutazione attenta dei profili internazionali”. “Per quanto concerne le esigenze di redistribuzione citati dagli interroganti, ricordo che l’Istat ha recentemente certificato che, nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici introdotte nel corso del 2023 hanno fatto registrare un lieve aumento dell’equità nella distribuzione dei redditi disponibili. In proposito, anche la Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2024 mostra che gli interventi del Governo hanno contribuito alla buona tenuta del tessuto sociale”.

(Redazione ANSA, nota del 20 marzo 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)